

**DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025**

**212/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO CENTRALE ELETTRICA A BIOMASSA DI SERRAMANNA, INCLUSO NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1341<sup>a</sup> riunione del 27 maggio 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 6 luglio 2012);
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 725/2022/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 374/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 601/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 601/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2024, 75/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 75/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2024, 153/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 270/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 270/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 22 maggio 2024, prot. Autorità 37243, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5*bis*, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo 5*bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
  - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);

- l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo 5*bis*, comma 4:
  - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo 5*bis*;
  - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
  - fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo 5*bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro, richiesto:
  - a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
  - all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la

data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;

- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
  - in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del primo programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nell'aprile 2023, inoltre, è stato modificato l'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, prevedendo che il programma di massimizzazione potesse includere anche impianti alimentati da biomassa solida;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche l'impianto rilevante Centrale elettrica a biomassa di Serramanna di Duferco Energia S.p.A. (di seguito anche: Duferco); il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 374/2023/R/eel, in relazione alle unità di produzione degli impianti interessati rilevanti non essenziali alimentati da biomasse solide, tra cui l'unità dell'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a), ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore (di seguito: PCI) delle biomasse solide;
- l'Autorità si è espressa su istanze formulate in relazione all'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna con le deliberazioni 153/2024/R/eel e 270/2024/R/eel; con la deliberazione 153/2024/R/eel, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, che l'utente del dispacciamento del citato impianto possa esercitare la facoltà di cui al comma 7.3 in relazione alle istanze o alle parti di esse che non sono state accolte;
- dalla comunicazione Terna emerge che, nel mese di maggio 2024, Duferco ha presentato:
  - a) un'istanza ai sensi del combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3, con riferimento alla determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna; in particolare, la citata istanza riguarda l'insieme delle componenti del costo variabile riconosciuto;
  - b) un'istanza di ammissione del medesimo impianto al regime di reintegrazione di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel (di seguito: istanza di ammissione).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 209/2023/R/eel, ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti alla massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22; tale deliberazione, inizialmente prevista solo per gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi, è stata integrata dalla deliberazione 601/2023/R/eel, al fine di tenere conto anche degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide, che, come detto, sono stati assoggettati all'obbligo di produzione soltanto durante il secondo programma di massimizzazione;
- con la deliberazione 75/2024/R/eel, al termine della consultazione postuma prevista dalla deliberazione 601/2023/R/eel, l'Autorità ha aggiornato la deliberazione 209/2023/R/eel in relazione ai prezzi minimi garantiti nel caso di impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide, accogliendo alcune osservazioni formulate dai produttori di energia elettrica e dalle relative associazioni;
- la vigente versione della deliberazione 209/2023/R/eel prevede, tra l'altro, che il valore delle biomasse solide sia pari alla media ponderata tra le quotazioni degli *item* 80, 90 e 100, relativi al cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, associando a detti *item* pesi rispettivamente pari al 40%, al 20% e al 40%.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rigettare l'istanza formulata da Duferco ai sensi dei commi 5.3. e 7.3 per l'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna, di cui alla comunicazione Terna, in quanto gli elementi forniti risultano insufficienti e, in particolare:
  - diversamente da quanto previsto dalla deliberazione 430/2022/R/eel in relazione ai criteri e alle modalità per la determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, è stata comunicata una mera rendicontazione in euro dei costi considerati variabili dall'operatore ed è stato proposto un valore medio del costo variabile unitario;
  - non sono stati resi disponibili elementi sulle ragioni che giustificerebbero l'applicazione di metodologie di determinazione di valori delle biomasse solide (logistica inclusa) mediamente superiori rispetto ai corrispondenti valori che deriverebbero dall'adozione delle metodologie di valorizzazione di cui alla deliberazione 209/2023/R/eel;
- per quanto sopra espresso, stabilire che, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna:
  - a) per la determinazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo delle biomasse solide che alimentano l'impianto (logistica esclusa), sia applicato il mix di prodotti di riferimento utilizzato *ex* deliberazione

209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti alimentati da biomasse solide (*item* 80, 90 e 100, caratterizzati rispettivamente da umidità del 40%, 50% e 45%, relativi al cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, con l’associazione di pesi rispettivamente pari al 40%, al 20% e al 40%), convertendo:

- i. in euro/t i dati espressi in euro/mst, mediante un fattore di conversione convenzionale pari a 0,265 t/mst;
  - ii. in euro/GJ i dati espressi in euro/t, con PCI pari a 10,131 GJ/t, 8,037 GJ/t e 9,085 GJ/t con riferimento, rispettivamente, agli *item* 80, 90 e 100 sopra menzionati;
- al fine di determinare la parte indicizzata della componente a copertura del costo delle biomasse solide (logistica esclusa), tenendo conto, al contempo, delle differenze in termini energetici tra il mix di biomasse solide ipotizzato nella deliberazione 209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti e le biomasse solide utilizzate nell’unità di produzione considerata, il valore delle biomasse solide, espresso in euro/GJ, è applicato al dato di consumo energetico per MWh, espresso in GJ/MWh, specifico della citata unità di produzione e derivato dal consumo specifico e dal PCI definiti dall’Autorità con la deliberazione 374/2023/R/eel su proposta di Terna;
- b) la componente a copertura della logistica nazionale delle biomasse solide che alimentano l’impianto sia pari al parametro *Ptrasp*, di cui al comma 2.3 della deliberazione 209/2023/R/eel:
    - i. ponendo la variabile *Pgasolio* pari alla media aritmetica, espressa in euro/l, delle quotazioni medie settimanali del gasolio da autotrazione comprese tra i giorni 15 maggio e 30 settembre 2023 (estremi inclusi), al lordo di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
    - ii. arrotondando il risultato all’euro;
  - c) per quanto attiene ai parametri del costo variabile riconosciuto diversi dalla valorizzazione delle biomasse solide utilizzate nell’impianto (logistica inclusa), siano confermati i criteri e i valori di cui al combinato disposto delle deliberazioni 430/2022/R/eel, 153/2024/R/eel e 270/2024/R/eel, ivi inclusi quelli relativi agli eventuali incentivi *ex* decreto ministeriale 6 luglio 2012;
- prevedere che, in relazione all’unità di produzione dell’impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna, i valori e i criteri di determinazione dei parametri definiti con il presente provvedimento abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione all’impianto medesimo.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- evidenziare che l’istanza di ammissione, di cui alla comunicazione Terna, risulta ultronea, in quanto la normativa sul programma di massimizzazione *ex* articolo 5bis del decreto-legge 14/22 non prevede che l’ammissione al medesimo programma e al

regime di remunerazione di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel dipenda da una decisione dell'Autorità; nel caso degli impianti interessati non essenziali, come l'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna:

- l'applicazione del menzionato regime deriva dal fatto che l'impianto considerato, oltre a non essere essenziale *ex* deliberazione 111/06, è incluso nel novero degli impianti interessati rilevanti;
- l'eventuale richiesta di reintegrazione dei costi fissi è soggetta alle condizioni e alle disposizioni della deliberazione 430/2022/R/eel, cui l'istanza di ammissione non risulta essere conforme

### **DELIBERA**

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle istanze avanzate da Duferco Energia S.p.A., di cui alla comunicazione Terna, per l'unità di produzione dell'impianto Centrale elettrica a biomassa di Serramanna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A. e Duferco Energia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*